

I. 1538/06 R.G. notizia di reato  
 II. 916/07 R. GIP

Art. 101

**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**AVVISO ALL'IMPUTATO E ALLA PERSONA OFFESA**  
**DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
 - art. 419 comma 1 c.p.p. -

L'ausiliario \_\_\_\_\_

in relazione al procedimento n. 916/07 R.G. GIP  
 nei confronti di Pierluigi Percebo + altri

per i reati di COME-DA FOGLIO ALLEGATO

**A V V I S A**

l' imputato **E PARTE OFFESA (COME DA FOGLIO ALLEGATO)**  
 con avviso all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia

che con decreto in data 11/11/08 il Giudice per le indagini  
 preliminari ha fissato per il giorno 22/11/08 ore 9.30  
 in Campobasso - Tribunale aula GIP-GUP piano terra  
 l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio  
 depositata dal Pubblico Ministero in data 26/9/08 che si  
 notifica contestualmente al presente Avviso.

Consegnato a \_\_\_\_\_ per la notifica

Campobasso il 4/12/08



\_\_\_\_\_



*Procura della Repubblica*  
*presso il Tribunale di Campobasso*

N. 1998/06 R.G.N.R.

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

**Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di  
CAMPOBASSO**

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di:

- 1) **GIORDANO Giancarlo**, nato il 30.05.1947 a Guglionesi, residente in Agnone, Vico Canale n. 23
- 2) **VITAGLIANO Gianfranco**, nato il 01.01.1949 a Pietrabbondante, residente in Termoli, via delle Dalie n. 36
- 3) **IORIO Angelo Michele**, nato il 17.01.1948 a Morrone Del Sannio, residente in Isernia, Via San Leucio n. 5
- 4) **DINI Francesco Claudio**, nato il 20.06.1965 a Milano, ivi residente, Corso Plebisciti n. 3
- 5) **FIMIANI Francesco Antonio**, nato il 26.11.1944 a Vinchiaturò, residente Termoli Via Elba n. 4
- 6) **ORLANDI Massimo**, nato il 05.01.1961 a Roma, residente in Monza, Via Imagna n. 6

difesi di fiducia:

- **Giordano Giancarlo** dall'avv. <sup>°</sup>Alfonso Tagliamonte, del Foro di Isernia, con studio legale in Agnone, Via Aquilonia 3, presso il quale elegge domicilio, e <sup>°</sup>dall'Avv. Italo Colaneri, del Foro di Chieti, con studio legale in Chieti, Via O. Henrici 2;
- **Vitagliano Gianfranco**, dall'Avv. <sup>°</sup>Antonio De Michele, del Foro di Larino, con studio legale in Termoli, Via Molise 19, presso il quale elegge domicilio;
- **Iorio Angelo Michele**, dall'Avv. <sup>°</sup>Arturo Messere, del Foro di Campobasso, con studio legale in Campobasso, Via Trombetta 36, presso il quale elegge domicilio;
- **Dini Francesco Claudio**, dall'Avv. <sup>°</sup>Guido Calvi, del Foro di Roma, con studio legale in Roma, Viale Mazzini 9/11, presso il quale elegge domicilio per le notificazioni, e dall'Avv. <sup>°</sup>Demetrio Rivellino, del Foro di Campobasso, con studio legale in Campobasso, Via D'Amato 13;
- **Fimiani Francesco Antonio**, dall'Avv. <sup>°</sup>Giuseppe De Rubertis, del Foro di Campobasso, con studio legale in Campobasso, Via Scatolone 13, presso il quale elegge domicilio
- **Orlandi Massimo**, dall'Avv. Guido Calvi, del Foro di Roma, con studio legale in Roma, Viale Mazzini 9/11, e dall'Avv. Demetrio Rivellino, del Foro di Campobasso, con studio legale in Campobasso, Via D'Amato 13, presso il quale elegge domicilio per le notificazioni;

**IMPUTATI****Giordano, Dini, Vitagliano, Iorio, Orlandi**

1575

a) del r. p. e p. dagli artt. 81, 110, 476, 479, 48, 476, 479, 323, I, II c., c.p, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità **Giordano** di Dirigente responsabile della sezione tutela ed igiene ambientale della Regione Molise, **Dini** di Amministratore Delegato della soc. "Energia S.P.A." (ora "Sorgenia"), **Orlandi**, di Direttore AA. GG. e relazioni istituzionali del gruppo C.I.R., gruppo azionista di riferimento e controllante della società predetta, nonché di coordinatore generale degli affari riguardanti la centrale turbogas di Termoli, **Vitagliano** di Vice Direttore e Capo Servizio Tecnico Gestionale del Consorzio Industriale di Termoli, di delegato del Comune di Termoli e, successivamente, anche di consigliere regionale e Assessore alla Programmazione della Regione Molise, nonché, di fatto, di "papà" della Centrale (secondo la esplicita definizione di Dini, in quanto lo stesso risulta aver "pilotato" a livello locale l'intera operazione), allo scopo di sbloccare ed accelerare l'iter della realizzazione nella zona industriale di Termoli di una centrale Turbogas a ciclo combinato, in relazione alla quale vi era stata già una proposta di delibera (predisposta dal Giordano, in concerto con la società Energia e con Vitagliano), bocciata in radice dall'Assessore Regionale all'Ambiente pro-tempore Di Bartolomeo, progettavano e realizzavano, per mano del Giordano e di Sorrente Giuseppe, allora Direttore ad interim della Direzione Generale V, nella quale è incardinato l'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise, e approfittando peraltro del periodo di *vacatio* dei poteri, immediatamente precedente e contemporaneo al passaggio di consegne tra vecchio e nuovo Presidente di Giunta Regionale, (che avviene, guarda caso, il 27.11.2001!!) una determina, (la nr. I del 27.11.2001), falsa ideologicamente, che altro non era che la vecchia proposta di delibera citata, già gravata da parere negativo, falsificata anche materialmente (a mezzo di semplice copia ed incolla), mediante sostituzione della dicitura "delibera" in quella di "determina", con l'aggiunta dell'indicazione della direttiva regionale sulle competenze dirigenziali e di quella relativa alla mancanza di osservazioni, così traendo in inganno sia il Sorrente, che firmava la stessa, fuorviato nel corretto esame della stessa anche dalla presenza di corposa relazione tecnica, sia la Giunta.

La "determina" così dolosamente allestita, in violazione peraltro anche del disposto dell'art. 6 dello Statuto Regionale del Molise, secondo il quale spetta al Consiglio Regionale adottare atti in tema di azione politica, amministrativa e programmatica della Regione, diveniva poi l'atto fondamentale in base al quale si preparavano successivamente gli altri per il rilascio, peraltro in tempo abbondantemente scaduto (si era solo allora trovato il momento propizio, per il già ricordato avvicendamento!) del parere tecnico positivo (cd. atto d'intesa) della Regione alla realizzazione della detta Centrale, atto che non teneva dunque in alcun conto, perché abilmente sopresse ed anzi manipolate, delle osservazioni negative e dei pareri già espressi dall'Assessorato all'Ambiente e delle risultanze tecniche fortemente negative presenti agli atti del medesimo assessorato, nelle quali veniva evidenziato, tra l'altro, che l'ubicazione proposta era sicuramente in un'area di danno per rilascio tossico con concentrazioni immediatamente pericolose per la vita e per la salute, anzi attestandosi falsamente la presenza di pareri favorevoli e l'inesistenza di qualsiasi pericolo.

L'atto predetto, dunque falso materialmente ed ideologicamente ed inidoneo, anche per radicale vizio di incompetenza, ad esprimere il necessario e prescritto atto d'intesa (nella forma o di atto di concerto col Ministero delle Attività Produttive o di parere favorevole della Regione, espresso dal Consiglio Regionale), della Regione Molise, e pertanto in ulteriore violazione della L. 55/02, nonché dell'art. 8 dell'allegato 4 del D.P.C.M. del 27.12.1988, veniva successivamente fatto passare, ad onta peraltro di pareri a più riprese esplicitamente e fortemente espressi dalla Provincia di Campobasso, da numerosissimi Comuni e da Enti vari, nonché, incredibilmente, dallo stesso Consiglio Regionale che, in data 24.01.2003 chiedeva la revoca del "parere" (che altro non era che la falsa determina di cui sopra) come l'atto di consenso della Regione Molise necessario per l'iter che doveva condurre al rilascio dell'autorizzazione unica alla società "Energia S.P.A." per la costruzione della centrale cd. Turbogas. Autorizzazione che dunque veniva ottenuta, nonostante altri vizi evidenti che accompagnavano il predetto iter, nonostante le gravissime riserve di natura ambientale e di sicurezza espresse da autorità competenti e nonostante il reiterato e forte dissenso degli Enti e delle popolazioni interessate.

In particolare gli stessi, nelle qualità sopra indicate, con abuso e strumentalizzazione dei poteri e del servizio, in violazione della L.55/02, del D.P.C.M. del 27.12.1988, nonché dei disposti normativi costituzionali e di Statuto Regionale in tema di competenza (art.6), in concorso morale e materiale tra loro, procuravano un ingiusto, indebito e cospicuo vantaggio patrimoniale alla società Energia S.P.A., realizzatrice di una Centrale Turbogas a ciclo combinato nella Regione Molise, mediante il reato di falso e di falso indotto prima descritto, e mediante l'ulteriore predisposizione della delibera nr. 815 dell'11.06.2002, per la nomina del rappresentante della Regione, guarda caso proprio il Giordano, (funzionario regionale che la società privata Energia definiva "il nostro dirigente") per la conferenza di servizi da tenersi presso il Ministero dell'Ambiente, che recepiva il ricordato contenuto illecito e falso della "determina" dirigenziale nr. 1 del 27.11.2001, che era al più solo un mero parere tecnico, una proposta interna di delibera camuffata da determina dirigenziale, in ogni caso inidonea a sostituire l'ineliminabile e prescritto atto di volontà del competente Consesso Regionale assicurando ed in ogni caso favorendo così, mediante la consequenziale adozione da parte del Ministero dell'autorizzazione unica per la realizzazione citata in favore della detta società, il diritto di edificare ed i successivi notevoli diritti patrimoniali alla commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dalla centrale con Decreto della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie nr.55/01/2002

**In Campobasso, il 27.11.2001 ed in epoca immediatamente precedente, con permanenza degli effetti fino alla realizzazione della centrale**

#### **Vitagliano**

b) del r. p. e p. dagli artt. 110, 323, I, II c., c. p., perché, Vice Direttore responsabile Tecnico del Consorzio del Nucleo Industriale di Termoli, abusando della qualità, otteneva la nomina a delegato in rappresentanza del Comune di Termoli per l'Inchiesta Pubblica prescritta dall'iter legislativo per la verifica del progetto di realizzazione della centrale, in evidente presenza di un interesse proprio privatistico ed almeno potenzialmente confliggente con quello pubblico e rappresentante degli interessi comunali, non astenendosi dall'incarico, ed an

qualifica, procurava un ingiusto, indebito e cospicuo vantaggio patrimoniale alla Società Energia S.P.A, attestando e dichiarando fatti e circostanze non corrispondenti al vero, in una nota diretta al Ministero dell'Ambiente, commissione VIA, che aveva richiesto chiarimenti in ordine ad una grave situazione rappresentata dal responsabile dell'Autorità di Bacino in relazione a probabili rischi di esondazione nell'area industriale di Termoli, sito di ubicazione della realizzanda Centrale.

In particolare, Iorio rispondeva addirittura il giorno successivo (con nota nr. 1840 del 26.02.02), senza evidentemente neanche un minimo di istruttoria della complessa questione, e decidendo personalmente senza interpellare organi collegiali, pur di assicurare anch'egli tempi brevi per la realizzazione dell'opera, fornendo ampie e false rassicurazioni circa l'assenza di rischi di esondazione, basandosi sulla ".. memoria storica..." e sugli asseriti (senza alcuna istruttoria tecnica..) ".. azione di contenimento delle arginature... effetto regolatore esercitato dalla diga del Liscione,.. effetto drenante delle canalizzazioni di bonifica.." (sarà utile ricordare che di lì a pochi mesi ci fu l'esondazione e anche l'alluvione, rovinosa, anche e soprattutto sui fondi interessati, del gennaio 2003!!!), così sconfessando, con inaudita e colpevole superficialità e con ovvia incompetenza senza le doverose e prescritte indagini e verifiche tecniche necessarie e senza assicurare nessun confronto e riscontro di organi competenti, il Segretario dell'Autorità di Bacino, organo tecnico e competente, al fine di blindare in tempi brevi il necessario provvedimento VIA. Né Iorio, nella qualità, riteneva di intervenire, successivamente all'evento alluvionale, benché informato dello studio A.T.A.P. che informava dei gravissimi rischi di reiterazione di eventi alluvionali nell'area alla quale era interessata anche la Centrale, anche per la vicinanza a due insediamenti chimici, la Flexsys e la Cropton, e nonostante l'inesistenza di un Piano di tutela dalle acque e di un piano per l'assetto idrogeologico, pur segnalate dall'autorità di bacino.

**In Campobasso, 26.02.2002**

**Iorio e Fimiani**

d) del r.p. e p. dagli artt. 110, 323, I, II c., 479 c.p., perché, in concorso morale tra loro, nelle rispettive qualità di Presidente pro-tempore della Regione Molise e di Funzionario Responsabile del Servizio Opere Idrauliche e Marittime della Regione Molise, attestavano false circostanze al Consiglio di Stato, adito in appello dalla Provincia di Campobasso, e da altri Enti locali e associazioni, contrari alla

realizzazione della Centrale, avverso una decisione del T.A.R. Molise che rigettava il loro ricorso.

Infatti, la massima A.G. amministrativa, con ordinanze 351, 352, 353 del 2004, richiedeva elementi di valutazione alla Regione Molise, proprio in seguito all'evento alluvionale, ed il Fimiani, in concorso con Iorio, resistente nella qualità, attestava ancora circostanze false, riferendo, contrariamente al vero, che non risultavano agli atti elementi certi né in merito all'esatta ubicazione della Centrale né quindi dell'interessamento dell'area all'alluvione!!!; venivano poi forniti all'organo giudicante, da parte del Fimiani, alto Funzionario pubblico, ulteriori informazioni recepite dalla società privata interessata alla realizzazione della centrale in ordine a valutazioni dei dati relativi all'area, evidentemente di parte, provocando una decisione basata su tali false ed omissive prospettazioni, dichiarandosi infatti dalla suprema A.G. amministrativa che "...non risulta che l'area in cui è previsto l'insediamento della centrale termoelettrica sia stata sommersa in occasione dell'evento alluvionale..e che non sono stati interessati dall'esondazione gli adiacenti insediamenti industriali della Flexys e della Crompton..", circostanze non corrispondenti al vero, così favorendo la pronuncia favorevole alla società Energia, in spregio ed in danno dei reali interessi dei cittadini molisani, potenzialmente e seriamente minacciati, con grave abuso dei propri doveri funzionali;

**In Campobasso, febbraio 2002 e gennaio 2004**

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova;**

- ◆ Notitia criminis ed indagini di P.G.
- ◆ Intercettazioni telefoniche
- ◆ Documentazione in atti
- ◆ Verbali di s.i.t.

**Persona offesa:**

- Legale rappresentante della Regione Molise pro-tempore, presso Sede e presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;
- Presidente Provincia di Campobasso;
- Sindaci pro-tempore dei Comuni di Termoli, Guglionesi, Larino, San Martino in Pensilis, Portocannone

**CHIEDE**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per i reati sopra indicati.

*Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.*

Campobasso, li 26.09.2008

**IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
DR. FABIO PAPA**

*Perveculo 26/9/08*